

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ = 9 MAR. 1999

ADDI' = 9 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	QUASCO	Emilio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ANATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
ROMADONIA	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PEZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1081

OGGETTO: Gestione provvisoria da parte dei Comuni del patrimonio a reddito di cui agli artt. 65 e 66 della L. 23.12.78 n. 833 da trasferire alle aziende Unita' Sanitarie Locali sensi art.5 D.Lgs 502/92 modificato art.6 D.Lgs 517. Assenso regionale ai sensi DGR n. 6279 del 1.8.95; vendita di un terreno di proprieta' ex Ente Ospedaliero di Montefiascone alla Soc. Coop. a r.l. Cantina Sociale di Montefiascone.



OGGETTO: Gestione provvisoria da parte dei comuni del patrimonio a reddito di cui agli artt. 65 e 66 della L. 23.12.1978, n. 833 da trasferire alle Aziende unità sanitarie locali ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. 502/92 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 517/93. Assenso regionale ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 6279 del 01.08.95: vendita di un terreno di proprietà dell'ex Ente Ospedaliero di Montefiascone alla Soc. Coop. a r.l. "Cantina Sociale di Montefiascone".

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alla salvaguardia e cura della salute;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della L. 23.10.1992 n. 421" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1978 n. 833 sono stati trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali i seguenti beni:

- beni mobili, immobili ed attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti casse mutue e gestioni soppresse;
- i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o ai consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;
- i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64 nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o dai consorzi di enti locali;

VISTO l'art. 5, I comma, del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 517/93, che stabilisce che, nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province, con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., nonché i beni di cui all'art. 65 della Legge 833/78, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

VISTI gli artt. 23 e 24 della L.R. 16.6.1994 n. 18, modificata dalla L.R. 19/94, riguardanti il patrimonio delle aziende Usi e la gestione dei beni immobili da reddito;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, II comma del D.Lgs.502/92, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 517/93 e degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 18 del 14.6.1994, i beni in argomento sono trasferiti alle aziende Usi ed alle aziende ospedaliere con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale n. 37 del 7.8.1998 con la quale è stato modificato l'articolo 24 della L.R. 16.6.1994 n. 18 concernente la gestione dei beni da reddito delle aziende Usi;

VISTA la precedente delibera di Giunta regionale n. 6279 del 01.08.1995 con la quale sono state emanate direttive ai comuni in ordine alla gestione provvisoria da parte degli stessi del patrimonio mobiliare ed immobiliare a reddito, in attesa dell'emanazione dei decreti traslativi della proprietà alle aziende sanitarie ai sensi della su richiamata normativa;

VISTO il comma 9 della sopracitata L.R. 37/98 che sancisce l'attuale vigenza delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 6279/1995, in attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge stessa;

CONSIDERATO che ai sensi della suesposta delibera, per qualsiasi atto modificativo dell'integrità giuridico-economico del patrimonio mobiliare ed immobiliare in questione l'amministrazione comunale deve operare d'intesa con l'Azienda Usi competente per territorio e con la Regione, e a tal fine, una volta ottenuto l'assenso da parte dell'Azienda Usi, deve indirizzare la richiesta inerente il provvedimento da adottare ed avente natura straordinaria all'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - Settore 53 - per ottenere il nulla-osta regionale;

VISTA la nota prot. n. 1846 del 11.2.1999 con la quale il Comune di Montefiascone ha trasmesso la propria deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 16.09.98, concernente la vendita alla Cantina Coop. di Montefiascone di un terreno in Loc. Caversa di mq. 2372 contraddistinto al catasto al foglio 36, particella 299/A (ora 828 a seguito di frazionamento);

PRESO ATTO che l'Azienda Usi Viterbo, competente per territorio, con deliberazione n. 122 del 05.02.99 ha concesso il proprio assenso in ordine alla richiesta formulata dal Comune di Montefiascone;

VISTA la precedente deliberazione n. 11109 del 29.12.1995 con la quale questa Giunta ha rilasciato atto di assenso al Comune di Montefiascone per la vendita alla Cantina Sociale di Montefiascone di un appezzamento di terreno in Loc. Caversa adiacente gli impianti della Cantina;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione inviata dal Comune di Montefiascone si evince che:

- la richiesta del Comune di Montefiascone riguarda la vendita di un ulteriore appezzamento di terreno adiacente l'area di cui alla summenzionata delibera n. 11109 del 29.12.1995, da destinare a zona di parcheggio e manovra degli automezzi pesanti della Cantina Sociale;
- che la suddetta richiesta è motivata dal fatto che l'acquisto di questo ulteriore appezzamento di terreno risulta indispensabile per incrementare il piano di sviluppo economico della Cantina di Montefiascone, già oggetto di finanziamento da parte della Regione e della CEE;



- che tale piano di potenziamento e sviluppo costituisce per il Comune di Montefiascone un elemento vitale per lo sviluppo economico ed occupazionale di tutto il comprensorio dell'Aito Lazio;
- che tale operazione non pregiudica in alcun modo gli interessi dell'Azienda Usi Viterbo e che il comune di Montefiascone è disposto a corrispondere il prezzo di mercato dei beni da cedere, previo parere di congruità da parte del competente Ufficio Tecnico Erariale di Viterbo;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra si ritiene di poter concedere l'assenso regionale richiesto dal Comune di Montefiascone con la citata nota prot. n. 1846 del 11.2.1999;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

all'unanimità:

DELIBERA

di dare il proprio assenso alla vendita da parte del Comune di Montefiascone del terreno sito in località Caversa contraddistinto al catasto al foglio 36 particella 299/A (ora 828 a seguito di frazionamento) di mq. 2372 così come individuato nella delibera n. 146 del 16.9.1998 del Comune di Montefiascone, che costituisce, assieme alla delibera n. 122 del 05.02.1999 dell'Azienda Usi di Viterbo, parte integrante della presente delibera; tale assenso risulta condizionato al successivo invio da parte del Comune di Montefiascone dell'atto di vendita dell'area con l'indicazione del relativo corrispettivo di cessione conforme al parere di congruità U.T.E., corrispettivo che dovrà essere accantonato e vincolato per la sua successiva attribuzione al Fondo sanitario regionale secondo le modalità che verranno successivamente indicate dall'Assessorato salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

